

STATUTO SOCIALE

Art.1°/ - E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"Autostrade Bergamasche s.p.a."

Art.2°/ - La società ha sede legale in Bergamo.

Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art.3°/ - La società ha per oggetto sociale principale la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione dell'Interconnessione autostradale del Sistema Viabilistico Pedemontano con il Raccordo autostradale diretto Brescia - Milano o tratte di essa, di eventuali prolungamenti e diramazioni della stessa e di altre autostrade, o tratti di esse, contigue, complementari o comunque tra loro connesse.

La società può altresì procedere alla promozione, alla progettazione, alla costruzione e alla gestione di altre autostrade o tratte autostradali da ottenersi in concessione a norma di legge, nonché di altre infrastrutture di comunicazione, di trasporto e di telecomunicazione.

La società può inoltre assumere incarichi di progettazione per conto terzi o comunque sfruttare a fini economici le conoscenze e le esperienze acquisite in relazione alle attività sociali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, inerenti e relative al suddetto oggetto; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio e potrà rilasciare garanzie personali e reali anche nell'interesse di terzi.

Attività d'impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale, potranno essere svolte dalla società attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società, in conformità a quanto previsto dall'art.19 comma 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 136.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero acquisire dagli stessi prestiti, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Restano espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico.

Art.4°/ - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre del 2050 salvo anticipato scioglimento e potrà essere prorogata

una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art.5°/ - Il domicilio dei soci agli effetti sociali e' quello risultante dal libro soci.

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

Art.6°/ - Il capitale sociale è di Euro 1.911.613,00 (unmilionenovecentoundicimilaseicentotredici/00) diviso in numero 1.911.613 (unmilionenovecentoundicimilaseicentotredici/00) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. La titolarità dell'azione comporta adesione allo statuto della società.

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

Art.7°/ - In caso di aumenti di capitale le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti in ragione del numero delle azioni da essi possedute.

La trasferibilità delle azioni a terzi, inclusi i soci, è soggetta alle seguenti limitazioni.

Il trasferimento delle azioni sia a titolo oneroso che gratuito, nonché di ogni eventuale diritto costituito sulle medesime e del diritto di opzione in caso di aumento del capitale è subordinato al diritto di prelazione a favore dei soci, che potranno esercitarlo in proporzione alla propria partecipazione.

In caso di trasferimento delle azioni, di eventuali diritti costituiti sulle medesime o del diritto di opzione, il diritto oggetto del trasferimento dovrà essere offerto in prelazione agli altri soci mediante comunicazione a ciascuno di essi e all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I soci potranno esercitare il diritto di prelazione.

In ogni comunicazione dovranno, a pena di inefficacia, essere indicati i dati identificativi del potenziale acquirente, una descrizione dell'attività da lui svolta, le generalità complete dei legali rappresentanti e dei soci iscritti a libro soci del medesimo, il prezzo offerto e le altre condizioni di vendita.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato, per il pro quota di tutte le azioni offerte in prelazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; ciascun avente diritto dovrà specificare se intende esercitare la prelazione anche sulle azioni o sui diritti costituiti sulle medesime, nonché sui diritti di opzione rimasti inoptati dagli altri aventi diritto ed in quale misura.

L'organo amministrativo potrà richiedere al proponente tutte le informazioni integrative ritenute utili entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione nel termine dei 60 (sessanta) giorni di cui sopra, il socio alienante sarà libero dalle proprie obbligazioni e potrà disporre delle proprie azioni, in tutto o in parte.

Qualora non tutti gli aventi diritto esercitino la prelazione, le azioni, i diritti costituiti sulle medesime e i diritti inoptati saranno ceduti agli aventi diritto che li hanno prenotati, e che abbiano facoltà di esercitare tale diritto, in proporzione alla loro partecipazione o nella misura da essi specificata nella comunicazione di esercizio della prelazione.

Il diritto di prelazione, salvo diverso specifico accordo tra le parti, deve essere esercitato al prezzo ed alle condizioni presentate dall'aspirante acquirente.

Qualunque trasferimento a qualsiasi titolo di azioni, di eventuali diritti costituiti sulle medesime o dei diritti di opzione sulle azioni della società fatto in violazione della presente clausola non avrà effetto alcuno nei confronti della società.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ove risulti il consenso scritto, manifestato anche al di fuori dell'assemblea, di tutti i soci.

Art. 8°/ - La società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero cum warrant.

Recesso

Art. 9°/ - I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalle legge.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2437-ter Cod.Civ. Con riferimento alle prospettive reddituali della società esso viene determinato tramite un metodo misto, patrimoniale-reddituale, che tenga conto anche dell'avviamento.

Assemblee

Art. 10/ - L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. Le assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute presso la sede legale, salvo che il consiglio di amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Art. 11°/ - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la

prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 2366, comma terzo del Codice Civile

L'assemblea è comunque valida quando vi partecipi la totalità dei soci e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, anche in assenza delle formalità di convocazione. In tale ipotesi, ciascuno può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, e nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il consiglio di amministrazione potrà convocare l'assemblea entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.12°/ - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ai sensi dell'art.16; in mancanza, l'assemblea elegge il proprio presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare, a norma dell'art. 2372 del Codice Civile, da altra persona mediante delega scritta. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della delega e, più in generale, il diritto di intervenire all'assemblea.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, salvo il caso in cui la verbalizzazione sia effettuata da un notaio.

L'assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art.13°/ - L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano in prima e seconda convocazione con la maggioranza prevista dalle norme del Codice Civile.

Consiglio di Amministrazione

Art.14°/ - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea che, prima di procedere alla nomina, ne stabilisce il numero.

Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali non potrà in ogni caso eccedere i limiti fissati dalla normativa vigente come di volta in volta modificata.

Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art.15°/ - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli amministratori in carica, decade l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi amministratori.

Art.16°/ - Il consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il presidente.

Il consiglio può nominare un amministratore delegato. Nomina pure un segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri. In caso di assenza o di impedimento del presidente, egli è sostituito dall'amministratore delegato o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Art.17°/ - Il consiglio e' convocato presso la sede legale o in altra località, purché in Italia, dal presidente o su richiesta scritta di almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente la indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da spediti almeno cinque

giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Il consiglio può radunarsi per videoconferenza o per conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Nel caso di collegamento audiovisivo o in teleconferenza, vengono indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di riunione totalitaria, i luoghi collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Art.18°/ - Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Art.19°/ - Ai membri del consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione.

Il consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri del compenso complessivo stabilito dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'articolo 2389 del Codice Civile.

Art.20°/ - Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Art.21°/ - Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare al comitato esecutivo parte dei propri poteri.

Il consiglio può altresì nominare un direttore generale determinandone funzioni e poteri.

Firma - Rappresentanza sociale

Art.22°/ - La rappresentanza legale della società di fronte a terzi

ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio possono essere conferite dal consiglio all'amministratore delegato.

Il presidente, l'amministratore delegato e, ove nominato, il direttore generale, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi procuratori, la rappresentanza in giudizio; per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà di conferire l'uso della firma sociale.

Collegio Sindacale

Art.23°/ - Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il collegio sindacale dura in carica tre esercizi, i suoi membri sono rieleggibili ed è compensato con un emolumento annuo determinato dall'assemblea che provvede alla nomina del presidente e dei componenti effettivi e supplenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche in videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che sia assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi di legge o laddove deliberato dall'assemblea, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Bilancio e Riparto Utili

Art.24°/ - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

Art.25°°/ - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire

la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Scioglimento - Liquidazione della Società

Art.26°/ - In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Disposizioni Generali

Art.27°/ - Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si applica la normativa vigente.

Art.28°/ - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci in relazione all'interpretazione, al contenuto, all'efficacia o alla cessazione del presente statuto, che non possa essere risolta in via amichevole tra le parti e che non sia per norma imperativa deferita al Giudice Ordinario, sarà devoluta in via esclusiva al giudizio di un arbitro o di un collegio composto da tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, in conformità al codice di procedura civile. La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Il collegio arbitrale o l'arbitro giudicherà in via rituale e secondo diritto. L'arbitrato avrà sede in Bergamo.

I costi dell'arbitrato saranno sostenuti da uno o tutti i Soci in base a quanto stabilito dal lodo arbitrale.

Firmato

L'Amministratore Prof. Bruno Bottiglieri

Il sottoscritto Prof. Bruno Bottiglieri amministratore della Società AUTOSTRADE BERGAMASCHE S.p.A. - consapevole delle responsabilità penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento all'originale conservato agli atti della società.